



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai signori magistrati:

dott. Stefano Brusati	Presidente
dott.ssa Carla Ponterio	Consigliere Rel.
dott.ssa Maura Mancini	Consigliere

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza del tribunale di Bologna emessa il 21.12.10, iscritta al n. 914 del ruolo generale dell'anno 2011 posta in decisione all'udienza collegiale del 25.3.14, promossa da:

~~_____~~, rappresentata e difesa dagli avvocati A. Gavaudan e S.A. Passante;

Appellante

Contro:

~~_____~~ sas di ~~_____~~, rappresentata e difesa dall'avv. M.

Appellato

OGGETTO: risarcimento danni.

Conclusioni per l'appellante: come nel ricorso.

Conclusioni per l'appellato: come nella memoria di costituzione.

LA CORTE

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore dott.ssa Carla Ponterio sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e documenti del processo, ha così deciso:

1. Con sentenza non definitiva del 4.7.2013 questa Corte, in riforma della sentenza n. 527/10 del tribunale di Bologna, ha dichiarato nullo il licenziamento intimato con lettera del 2.10.07 e condannato la società appellata a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come determinata in atti, dalla data del licenziamento fino alla reintegra, detratto l'aliunde perceptum risultante dalla documentazione acquisita e prodotta e fermo il limite minimo di cinque mensilità di cui all'art. 18 comma 4 L. 300/70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Ha disposto la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

2. Nella sentenza non definitiva si è ritenuto che "le allegazioni della lavoratrice, confermate dalle prove testimoniali, dimostrano una condotta del sig. [redacted] legale rappresentante della società datoriale, atta ad integrare le molestie.

La continua vicinanza del predetto alla sig.ra [redacted] durante il lavoro, l'uso di nomignoli e vezzeggiativi, il rifiuto opposto alle richieste della dipendente di cambiare turno, le insistenti proposte di frequentazione al di fuori del lavoro e le avances riferite, anche se de relato, dalle signore [redacted] (quest'ultima ancora dipendente dell'albergo all'epoca della deposizione), fino all'episodio eclatante del 28.9.07, rivelano un comportamento che appare indesiderato dal punto di vista della lavoratrice e oggettivamente lesivo della dignità della stessa. L'indesideratezza si ricava dalle lamentele della [redacted] con le colleghe, spesso accompagnate da crisi di pianto, dalla reazione di quest'ultima nell'episodio del 28.9.07 e dalla mancata accettazione delle proposte e delle avances, desumibile dalla complessiva condotta delle parti, in assenza, peraltro, di diverse allegazioni e prove da parte datoriale.

La stessa sentenza penale, utilizzabile quale fonte di prova previo vaglio critico e confronto con i dati raccolti nel presente giudizio (cfr. sul punto Cass., 22200/10; Cass., 1768/11; Cass., 3626/04; Cass., 23612/04), qualifica come sostrato minimo di verità "un pesante e non gradito corteggiamento posto in atto da [redacted] Marco nei confronti della [redacted]".

E' inoltre emerso, dall'intero corredo probatorio, il grado di lesione della dignità della sig.ra [redacted] ostacolata nella possibilità di svolgere serenamente il proprio lavoro e di mettere alla prova le proprie capacità e competenze, tutto ciò per ragioni connesse al sesso, con conseguenze negative anche nei rapporti con i colleghi, inevitabilmente destinatari degli effetti delle condizioni lavorative stressanti in cui la stessa si trovava ad operare.

Gli elementi di prova finora esaminati permettono di ritenere ampiamente assolto l'onere gravante sulla lavoratrice di fornire, ai sensi dell'art. 40 dlgs 189/06, elementi di fatto relativi al licenziamento, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti integranti molestie-discriminazioni in ragione del sesso, laddove parte datoriale in nessun modo ha assolto al proprio onere probatorio in ordine alla insussistenza delle molestie oppure alla riferibilità delle stesse a fattori diversi da quelli protetti. Anzi, la acclarata assenza di giusta causa del recesso costituisce forte elemento presuntivo a sostegno del carattere discriminatorio dello stesso".

Ritenuta dimostrata la condotta illegittima di parte datoriale, posta in essere dal legale rappresentante della società e lesiva della dignità della lavoratrice e della sua personalità morale, specificamente protette dalle previsioni costituzionali e, a livello di legge ordinaria, dall'art. 2087 cc, deve procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale, nelle sue componenti di "danno biologico", attinente alla lesione dell'integrità psicofisica, e di "danno morale", concernente ogni forma di dolore e sofferenza soggettiva che necessariamente si accompagna ad un dato tipo di lesione psicofisica, fino alla lesione della dignità stessa (cfr. sul punto, Cass., 1716/12).

Tale distinzione concettuale trova conferma nelle tabelle milanesi che individuano accanto al "danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari", il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione".

Tenuto conto della percentuale di lesione della integrità psico-fisica

individuata dal ctu ed applicate le tabelle milanesi riferite all'anno 2013, si calcola il danno non patrimoniale in misura pari ad euro 6.105,00.

Nella fattispecie concreta il danno morale appare tale da surclassare la componente che nella generalità dei casi si accompagna al danno biologico riscontrato, essendo lo stesso intimamente connesso alla peculiare lesione della dignità della lavoratrice insita nella condotta datoriale discriminatoria.

E' la condotta di molestie, come ricostruita, che è porta con sé, quale elemento costitutivo di cui è intrisa, la lesione della dignità della vittima, fatta oggetto di condotte indesiderate e idonee a mortificarla ed umiliarla, creando attorno alla stessa un clima degradante ed offensivo.

Tale grave lesione della dignità deve essere risarcita attraverso il riconoscimento di una ulteriore componente di danno morale che appare equo liquidare in misura almeno pari al danno biologico, giungendosi ad una somma complessiva di euro 12.000,00, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 140/12, tenuto conto del valore e della complessità della controversia.

P.Q.M.

ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in riforma sul punto della sentenza n. 527/10 del tribunale di Bologna, condanna la società appellata al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in euro 12.000,00, oltre interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.

Condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in euro 3.000,00 e quanto al secondo grado in euro 3.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie.

Pone a carico di parte appellata le spese di ctu già liquidate come in atti.
Bologna, 25.3.14